

- 21.000,00 € annualità 2015 subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2013-2015;

- 20.000,00 € annualità 2016 subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2014-2016;

- 18.486,00 € annualità 2017 subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2015-2017;

- "Integrated coastal area Management Application implementing GMES, INspire and sEis data polizie" (IMAGINE), per un totale di 16.600,00 € a valere sulle disponibilità del capitolo 34008, del bilancio pluriennale 2012-2014, nonché sui corrispondenti stanziamenti dei bilanci successivi, così suddivise:

- 6.000,00 € annualità 2013;

- 6.000,00 € annualità 2014;

- 4.600,00 € annualità 2015, subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2013-2015;

di dare atto che l'Area ed il Settore che hanno proposto i singoli progetti, hanno svolto una preventiva istruttoria circa la coerenza della realizzazione degli stessi, se approvati, con i propri obiettivi di struttura nonché con i carichi di lavoro assegnati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 24 settembre 2012, n. 844

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), all'interno del quale è confluito il Reg.(Ce) 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento CE) n. 555/2008 della

Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 sopra richiamato;

Vista la lettera A dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2;

Visto il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 che affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. e delle partite dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (a partire dal 1 agosto 2009: vini, vini IGP, vini DOP);

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione dei Reg. CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia" che stabilisce all'art. 2 che le operazioni di arricchimento vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni conservino la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Considerato che alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6, lett. d) della medesima lettera B del citato allegato, gli stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a Denominazione di Origine ad un livello che essi determinano;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13647 del 9 settembre 2009 con la quale viene evidenziato che la disposizione sopra citata è applicabile a decorrere dal 1 agosto 2009

e che pertanto, nelle more dell'adozione di un apposito decreto legislativo con il quale sarà recepita la medesima disposizione, è necessario dare pronta attuazione alla stessa al fine di non recare pregiudizio ai produttori interessati;

Visto che con la citata nota n. 13647 del 9 settembre 2009, il Mipaaf ritiene che le Regioni possano con proprio provvedimento procedere alla determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche, fra cui l'arricchimento, e le relative restrizioni;

Visto il Rapporto sull'andamento agrometeorologico relativo alla campagna viticola 2012 redatto dalla Posizione individuale "Supporto al vivaismo viticolo" congiuntamente alla Posizione individuale "Rete dati agrometeo-climatici" della Regione Toscana e con la collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, trasmesso in data 6 settembre 2012, agli atti presso il Settore "Produzioni Agricole Vegetali" della Regione Toscana a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che dal rapporto sopra citato emerge che l'andamento meteorologico, in particolare, nei mesi di luglio e agosto, ha condizionato negativamente il processo di maturazione delle uve;

Considerato in particolare che le temperature elevate e la forte siccità hanno causato un rallentamento delle funzioni fisiologiche ed anche un blocco dell'attività fotosintetica che hanno provocato una riduzione della presenza di liquidi nelle foglie e negli acini con evidenti casi di disidratazione e disseccamento degli acini stessi con conseguente disformità nella maturazione e con evidenti squilibri nei macrocomponenti dell'uva;

Considerato pertanto che le condizioni climatiche ed i fenomeni sopra descritti hanno reso difficile per le piante di vite svolgere un ciclo vegetativo e produttivo regolare e hanno determinato, in varie aree, un ritardo sia della maturazione fenolica che di quella zuccherina;

Considerato che alla luce delle generalizzate difficoltà a gestire la campagna viticola dell'anno in corso, appare

probabile il ricorso alla vendemmia da effettuare in tempi rapidi con uve giunte a non perfetta maturazione;

Considerato che con nota del 6 settembre 2012 le Organizzazioni Professionali Cooperative hanno richiesto l'adozione urgente degli atti per l'attivazione della pratica dell'arricchimento al fine di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2012, destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

Ritenuto che l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 riguarda:

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

- l'intero territorio regionale;

- tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 fissando a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

A voti unanimi

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2012 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

2) che, relativamente ai vini a Denominazione di origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è

consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa;

5) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07, a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

6) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 copia del presente provvedi-

mento viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato- ATPOII e all'Ufficio periferico dell'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari di Firenze;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade anche in tale regione;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007, compresi gli allegati.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**Vini DOP**

Ansonica Costa dell'Argentario

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice

Bianco dell'Empolese

Bianco di Pitigliano

Bolgheri e sottozona Bolgheri Sassicaia

Brunello di Montalcino

Candia dei Colli Apuani

Capalbio

Carmignano

Chianti - Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colline Pisane, Chianti Colli Senesi, Chianti Montalbano, Chianti Rufina e Chianti Montespertoli

Chianti Classico

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni (Interregionale Liguria-Toscana)

Colline Lucchesi

Cortona

Elba

Elba Aleatico Passito

Grance Senesi

Maremma toscana

Montecarlo

Montecucco

Montecucco Sangiovese

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Orcia

Parrina

Pomino

Rosso della Val di Cornia

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Sovana

Suvereto

Terratico di Bibbona

Terre di Casole

Terre di Pisa

Val d'Arbia

Val d'Arno di sopra

Val di Cornia

Valdichiana toscana

Valdinievole

Vernaccia di San Gimignano

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vino Nobile di Montepulciano

Vini ad Indicazione *Geografica Tipica*

1. Alta Valle della Greve

2. Colli della Toscana Centrale

3. Costa Toscana

4. Montecastelli

5. Toscano o Toscana

6. Val di Magra

ALLEGATO B

Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nell'unità amministrativa della Regione Toscana

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante N.
6. Alicante Bouschet N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsagliana N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiole N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Gropello Di S. Stefano N.
36. Gropello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbec N.
41. Malvasia Bianca Di Candia B.
42. Malvasia Bianca Lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera Di Brindisi N.

46. Malvasia Nera Di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Montepulciano N.
53. Moscato Bianco B.
54. Muller Thurgau B.
55. Orpicchio B.
56. Petit Manseng B.
57. Petit Verdot N.
58. Pinot Bianco B.
59. Pinot Grigio G.
60. Pinot Nero N.
61. Pollera Nera N.
62. Prugnolo Gentile N.
63. Pugnitello
64. Rebo N.
65. Refosco Dal Peduncolo Rosso N.
66. Riesling Renano B.
67. Riesling Italico B.
68. Roussane B.
69. Sagrantino N.
70. Sanforte N.
71. Sangiovese N.
72. Sauvignon B.
73. Schiava Gentile
74. Semillon B.
75. Syrah N.
76. Tempranillo N.
77. Teroldego N.
78. Traminer Aromatico Rs
79. Trebbiano Toscano B.
80. Verdea B.
81. Verdello B.
82. Verdicchio Bianco B.
83. Vermentino B.
84. Vermentino Nero N.
85. Vernaccia Di S.Gimignano B
86. Viogner B.